

Comunicazione del 27 ottobre 2026 - Segnalazioni FINREP: Facoltà di adottare in via anticipata gli schemi aggiornati ai sensi dell'IFRS 18.

A partire dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo principio contabile IFRS 18 (*“Presentazione e informativa di bilancio”*) che, nel sostituire il vigente IAS 1, introduce significative modifiche agli schemi di bilancio, in particolare alla struttura del conto economico. Tenuto conto di ciò, lo scorso luglio l'EBA ha pubblicato il *report* finale sui *draft Implementing Technical Standards* (ITS), con i quali vengono modificati gli schemi FINREP relativi alle segnalazioni di vigilanza armonizzate. Tuttavia, considerati i tempi necessari per l'adozione dei suddetti ITS, l'entrata in vigore dei nuovi schemi FINREP è prevista non prima della segnalazione relativa alla data del 30 settembre 2027.

Pertanto, in linea con quanto indicato dall'EBA lo scorso 8 luglio ⁽¹⁾, coerentemente con quanto comunicato dalla BCE per le banche significative ⁽²⁾, anche per le banche *less significant* italiane tenute all'invio delle segnalazioni FINREP a livello consolidato ai sensi dell'art. 430 CRR viene prevista – fino all'entrata in vigore dei nuovi ITS – la possibilità di: i) adottare, in via anticipata, i nuovi schemi FINREP pubblicati dall'EBA ⁽³⁾, oppure, in alternativa, di ii) continuare ad applicare gli schemi previsti dagli ITS vigenti. In linea con quanto previsto dalla BCE, la medesima facoltà è inoltre estesa:

- alle banche *less significant* italiane, a Bancoposta e alle succursali italiane di banche comunitarie e extracomunitarie soggette all'invio delle “segnalazioni armonizzate” di cui al Regolamento (UE) 2015/534 della BCE a livello individuale ai sensi della Parte D delle Avvertenze generali della Circolare n. 272 “*Matrice dei conti*” del 30 luglio 2008 ⁽⁴⁾, e;
- ai gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB soggetti all'invio delle segnalazioni FINREP ai sensi di quanto previsto nelle Istruzioni di carattere generale della Circolare n. 115 “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata*” del 7 agosto 1990.

I soggetti sopraindicati e le banche significative italiane sono tenuti a comunicare entro il 30 novembre 2026 l'opzione prescelta, trasmettendo apposita comunicazione via PEC sia all'unità competente per la supervisione sia al Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia (res@pec.bancaditalia.it).

¹ [EBA opinion on the implementation of IFRS 18 in supervisory financial reporting \(FINREP\) - interim period.](#)

² [ECB press release: Regulatory reporting on profit and loss: institutions will have option to report under IAS 1 or IFRS 18.](#)

³ Si fa, in particolare, riferimento alla versione [4.4 \(Phase 1\) del draft technical package degli ITS on supervisory reporting.](#)

⁴ Si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla BCE con il comunicato stampa del 15 ottobre 2026, con specifico riferimento alla tabella di raccordo indicata nell'Annex A.